



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmeps090001@istruzione.it PEC rmeps090001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27 giugno 2014

CAPO I – ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore a cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata di norma con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale o mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso e della divulgazione tramite circolare è adempimento sufficiente per la convocazione della componente docenti. La ricevuta dell'avviso di convocazione del Consiglio di Istituto deve essere firmata per ricevuta dall'interessato. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Ciascun organo collegiale programma la propria attività nel tempo, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, coordinandole con quelle degli altri organi e tenendo presente il rapporto di interdipendenza delle competenze specifiche.

Art. 2 - Convocazione del consiglio d'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente nel rispetto delle norme stabilite nel regolamento del Consiglio stesso. La prima convocazione, subito dopo la nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate ed i membri dei Consigli di circoscrizione di cui alla Legge 8 aprile 1976, n° 278.

Art. 3 - Convocazione del Collegio dei docenti.

Il Collegio dei docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico ed è convocato dal Dirigente mediante circolare interna secondo programmazione e quando il Dirigente stesso ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta, nel rispetto del D. L.vo 16/04/1994, n° 297, art. 6, comma 4.

Art. 4 - Convocazione del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. In caso d'impedimento il Dirigente delega un membro docente a presiederlo.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 1 -

L'edificio scolastico è disponibile, nei limiti degli orari previsti e dello spazio esistente, nel rispetto delle norme vigenti, e compatibilmente con le esigenze didattiche e di servizio, per riunioni ed incontri culturali del personale docente e A.T.A., dei genitori e degli studenti.

Art. 2 -

Le lezioni hanno inizio alle 8,30. L'accesso all'Istituto è consentito agli studenti nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Dopo tale ora l'accesso sarà consentito solo previa autorizzazione della presidenza, per accertati e validi motivi.

L'accesso all'Istituto è consentito a tutti gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 3 -

Gli studenti possono lasciare l'Istituto prima del termine dell'attività scolastica solo in caso di effettiva necessità, su richiesta dei genitori. I maggiorenni potranno farne direttamente richiesta al Dirigente, utilizzando gli appositi moduli del libretto delle giustificazioni, consegnato all'atto dell'iscrizione. Tutte le richieste vanno presentate in Presidenza prima dell'inizio delle lezioni, saranno vagliate di volta in volta dal Dirigente, cui spetta ogni decisione in merito.

Art. 4 -

La partecipazione nelle classi durante l'orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico - educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e per gli insegnanti in servizio.

Art. 5 -

Le assenze dalle attività di cui all'articolo precedente vengono segnate sul registro di classe e sui registri personali dei docenti. Le giustificazioni delle assenze vengono firmate sull'apposito libretto dai genitori per gli studenti minorenni, i maggiorenni potranno farlo autonomamente. Su delega del Dirigente le giustificazioni vengono vagliate dall'insegnante della prima ora di lezione, il quale, se ha dubbi circa l'autenticità della firma del genitore, la veridicità dei motivi e la loro rilevanza, invierà lo studente in Presidenza con il libretto delle giustificazioni. La richiesta di giustificazione della decima assenza sarà vagliata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, il quale valuterà se convocare o meno i genitori. Quando l'assenza per eccezionali o gravi motivi di famiglia superi i cinque giorni se ne dovrà dare preventiva comunicazione alla Presidenza.

Art. 6 -

Nel corso delle ore di lezione, gli studenti possono lasciare l'aula solo previa autorizzazione dell'insegnante di turno. Di norma non è consentita l'uscita a più di un alunno per volta e comunque mai prima dell'inizio della seconda ora, salvo casi di estrema necessità. L'accesso alla Presidenza, alla segreteria ed alla biblioteca è consentito negli orari stabiliti. Non è consentito agli alunni lasciare l'aula durante il cambio degli insegnanti.

Art. 7 -

La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti e di tutto il personale della scuola.

Art. 8 -

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto, sia nella sede centrale che nelle succursali di Ostia e di Acilia.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico, con apposita circolare, all'inizio di ogni anno scolastico.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 55 a € 550, a seconda anche della reiterazione del fatto. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino a dodici anni.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento in sede di attribuzione del voto di condotta. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può – ma solo in caso di reiterazione - anche decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari, con la sospensione da 1 a 2 giorni.

Art. 9-

È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici, multimediali e/o di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, tablet, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche, tranne autorizzazione esplicita del docente, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998 e dalla Direttiva MPI 30 nov. 2007, n. 104.

Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi. È consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente quando non si svolge attività didattica e comunque nel rispetto del presente Regolamento e della normativa sulla privacy.

Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc.) i cellulari e gli altri dispositivi potranno – su richiesta del docente – essere consegnati al docente e restituiti al termine delle stesse. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo durante una verifica, la stessa potrà essere ritirata e valutata gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova).

Coloro che usano, durante l'attività didattica, cellulari e/o dispositivi elettronici senza l'autorizzazione esplicita del docente, incorrono nelle seguenti sanzioni

- Ritiro immediato del cellulare e/o dispositivo da parte del docente e sua riconsegna alla fine dell'orario di lezione; oppure al genitore, se la gravità o la reiterazione del fatto renda opportuna la convocazione da parte della scuola, solo nel caso di studente minorenni.
- Ammonizione scritta (“nota”) sul registro di classe a cura del docente
- Per l'alunno recidivo o che si rifiuti di consegnare il cellulare, può essere comminata una sospensione da 1 a 5 giorni.

Art. 10 -

L'Istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Art. 11 -

L'uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono del campanello, deve avvenire in modo ordinato, con la collaborazione del personale ausiliario.

Art. 12 -

La permanenza degli studenti nell'Istituto, anche fuori dell'orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del regolamento d'Istituto e della legislazione vigente.

Art. 13 -

Nei casi di infrazione ed abituale inosservanza dei doveri scolastici si provvederà di massima con criteri di persuasione, invitando gli studenti alla responsabilità ed al rispetto della normativa vigente e del regolamento d'Istituto, mediante una discussione chiarificatrice collettiva o un colloquio personale con l'insegnante o con il Dirigente. In caso di danno alle cose i responsabili sono tenuti al risarcimento integrale dei danni arrecati. I comportamenti più gravi configurabili come reati saranno regolati a norma di legge.

Art. 14 -

Gli studenti hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero e possono, nell'ambito dell'Istituto, redigere ed esporre fogli e periodici, stilati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società.

I manifesti potranno essere affissi esclusivamente negli appositi spazi delimitati, sia nelle succursali che in centrale, in ciascun piano. Il tempo di affissione è stabilito in due settimane.

In particolari circostanze, gli studenti hanno la possibilità di esprimere il loro pensiero attraverso comunicati da leggere in classe, che comunque non debbono riguardare singole persone.

Al fine di ridurre al minimo il disturbo arrecato alle lezioni, le circolari studentesche devono essere brevi (la loro lunghezza non deve superare una cartella contenente non più di due comunicati).

A tale scopo gli studenti potranno eleggere fra i componenti del Comitato studentesco (tutti gli studenti rappresentanti di classe) ed i membri del Consiglio d'Istituto, cinque studenti che avranno il compito di controllare i comunicati e che assumeranno la responsabilità degli stessi, apponendo la propria firma. Tutti e cinque i membri dovranno firmare: solo in caso di assenza a scuola, potranno essere sufficienti tre firme su cinque. I comunicati dovranno essere firmati anche dal promotore, che assume la responsabilità del contenuto. Il testo deve essere sottoposto al preventivo visto del Dirigente che ne autorizza la lettura. Una copia di ogni comunicato verrà conservata agli atti. La lettura dovrà essere effettuata da un solo alunno in ciascuna classe.

Art. 15 - Assemblee Studentesche.

Le assemblee studentesche si svolgono, come previsto dagli artt. 13 e 14 del D.L.VO. n° 297 del 16/04/1994 e sono regolate dalla C. M. n° 312 del 27/12/1979.

Gli studenti si riuniscono in assemblea generale e nelle assemblee di classe, previa presentazione al Dirigente dell'ordine del giorno e della data di convocazione. Le richieste di autorizzazione delle assemblee devono essere presentate al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo.

La richiesta dell'assemblea di classe deve essere controfirmata, per presa visione, dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea stessa. Gli studenti richiederanno le assemblee di classe con opportuna rotazione delle ore di lezione.

L'assemblea d'Istituto può essere convocata sia allo scopo di approfondire tematiche e problemi interni alla scuola, sia per dibattere tematiche sociali. La richiesta di convocazione dell'assemblea d'Istituto deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli studenti dell'Istituto o dalla maggioranza del Comitato Studentesco. L'assemblea non può essere convocata negli ultimi 30 giorni di lezione.

La partecipazione all'assemblea d'Istituto è libera. Pertanto, se l'assemblea ha la durata dell'intera giornata, in quel giorno le lezioni non avranno luogo e non verrà effettuato alcun controllo di presenza

da parte dei docenti e gli alunni che desiderano partecipare all'assemblea entreranno a scuola, come negli altri giorni, entro le 8,30.

Nel caso di assemblee di durata limitata, si svolgeranno regolarmente le lezioni nelle ore non utilizzate. Gli studenti richiederanno l'assemblea d'Istituto con opportuna rotazione dei giorni della settimana.

Art. 16 - Comitato Studentesco

Il Comitato studentesco d'Istituto, previsto quale organo eventuale dall'art. 13 D. L.VO 16/4/1994, n. 297, i cui compiti sono stabiliti dalla legge 567/99, è costituito dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione delle assemblee studentesche d'Istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.

Il Comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni se non previa autorizzazione della presidenza, in casi eccezionali. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente potrà consentire di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 17 - Assemblee e Comitato Dei Genitori

I genitori degli studenti della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Alle assemblee dei genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente.

La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.L.VO 16/04/1994, n° 297, art. 15. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può chiedere la convocazione dell'assemblea d'Istituto dei genitori. Il Comitato non può interferire nelle competenze dei Consigli di classe e del Consiglio d'Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Art. 18 - Rapporti con La Presidenza

Il Dirigente è a disposizione degli studenti e dei genitori per la soluzione di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.

CAPO III - BIBLIOTECHE – LABORATORI - PALESTRE

Art. 1 -

Possono accedere ai servizi della biblioteca scolastica i docenti, gli studenti, gli operatori scolastici, il personale amministrativo ed i genitori degli studenti.

Art. 2 -

La biblioteca è aperta tutti i giorni della settimana dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Un giorno alla settimana, da individuarsi da parte del Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, l'apertura è prevista anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

La biblioteca della sede succursale sarà aperta solo due giorni alla settimana in orario antimeridiano.

Art. 3 -

Tutti i libri possono essere concessi in prestito, ad eccezione delle enciclopedie, delle opere generali e dei libri d'arte, di cui è prevista la consultazione in sede. Il prestito può avere la durata massima di 30 giorni; in caso di mancata restituzione entro i termini prestabiliti e dopo il successivo sollecito, l'utente dovrà risarcire l'Istituto o acquistando per la biblioteca una nuova copia del libro oppure, in caso di testi non più in commercio, versando sul c/c della scuola una somma corrispondente al prezzo di copertina, rivalutato del 10% per ogni anno trascorso dalla data di pubblicazione.

Per quanto riguarda invece il prestito delle videocassette e dei CD e dei DVD sarà elaborato un particolare regolamento che tenga conto delle attuali disposizioni in materia di "diritto d'autore", a tutela di ogni forma di "pirateria".

Art. 4 -

Il prestito e la consultazione dei volumi saranno regolati da appositi e separati registri, sia per la sede centrale che per la sede succursale di Via Olivieri.

Art. 5 -

Per quanto riguarda la possibilità di fotocopiare parti dei volumi presenti in biblioteca, si fa riferimento all'attuale normativa che regola il "diritto d'autore".

Art. 6 -

Tutti gli utenti sono tenuti a conservare e restituire in buono stato i libri presi in prestito o per consultazione.

Art. 7 -

I docenti e gli studenti possono suggerire l'acquisto di nuovi libri presentando richiesta scritta sugli appositi moduli che saranno predisposti dal personale incaricato del servizio di biblioteca.

Art. 8 -

Il Dirigente, sentito il parere del Collegio dei Docenti, affida ad un docente, che abbia competenze in campo biblioteconomico, la funzione di direttore scientifico della biblioteca ed ad altri due docenti quella di collaboratori (rispettivamente per le sedi, centrale e succursale di Via Olivieri).

Art. 9 -

Il personale assegnato alla biblioteca, curerà le attività di inventario, catalogazione cartacea e prestito del materiale documentario. I docenti individuati in base all'art. 8 del presente regolamento, cureranno la catalogazione informatica, l'attività di promozione della lettura e tutte le attività miranti a far divenire la biblioteca centro di ricerca e di documentazione.

Art. 10 -

Il funzionamento dei laboratori è regolato in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza del docente della materia che assume la responsabilità della conservazione e del rispetto della strumentazione didattico - scientifica e tecnologica.

Il Dirigente propone al Collegio dei Docenti il nominativo di un docente per la funzione di direttore di ogni singolo laboratorio. Gli studenti osserveranno scrupolosamente il regolamento interno a ciascun laboratorio, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 11 -

Il funzionamento delle palestre sia nella sede centrale che nelle sedi succursali, è disciplinato in modo tale da assicurare la disponibilità a tutte le classi della scuola. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le

attrezzature sportive, di utilizzarle correttamente e di osservare tutte le misure idonee a prevenire infortuni.

CAPO IV – DOCENTI

Art. 1 - Norme di Servizio

Ogni docente in servizio sarà presente in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio della prima ora per consentire il regolare avvio delle lezioni. Per quanto riguarda le altre norme di servizio si fa riferimento al contratto nazionale in vigore, che ne determina i compiti e le funzioni.

Art. 2 - Vigilanza Alunni

Ogni docente all'inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in classe. Ciascun docente si adopererà affinché ogni alunno sieda sempre allo stesso banco e sia responsabilizzato alla buona tenuta dello stesso. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori. Ciascun docente, durante il periodo di ricreazione e secondo l'incarico assegnato, avrà la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento degli alunni, intervenendo quando necessario.

Art. 3 -

Alla fine delle lezioni ogni docente accompagnerà la classe all'uscita vigilando che non si verifichino incidenti lungo il percorso. Il docente che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto ad avvisare il personale ausiliario per la vigilanza.

Art. 4 - Presenza del Docente alle Assemblee di Classe

Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe ha il compito di vigilare al fine di "constatare il rispetto del regolamento", nonché di garantirne l'ordinato svolgimento, garantendo comunque libertà all'assemblea di esprimere le proprie opinioni e valutazioni in merito alle questioni che attengono la didattica e la vita della comunità scolastica.

Art. 5 - Oneri dei Docenti

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività d'insegnamento, in attività funzionali all'insegnamento ed eventuali attività aggiuntive, come dai vigenti contratti. L'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate. Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il registro di classe, il registro dello stato del personale.

Sono a disposizione di ciascun docente negli appositi uffici i seguenti registri:

1. registro consegna elaborati (vicepresidenza)
2. registro permessi brevi (vicepresidenza)
3. registro circolari
4. registro delle partecipazioni alle assemblee sindacali (segreteria amministrativa)

I docenti incaricati di dirigere i laboratori e subconsegnatari dei beni, dovranno firmare gli appositi registri di cui sono materialmente responsabili. Di volta in volta sul registro consegna verranno annotate tutte le operazioni inerenti l'uso dei laboratori, nonché le anomalie riscontrate.

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati entro venti giorni dal loro svolgimento ed in presenza al termine del periodo.

Il docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione.

Ogni docente predisporrà tempestivamente ad inizio di anno scolastico il proprio piano di

lavoro e lo proporrà alle proprie classi.

Ogni docente si atterrà alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.

Ogni docente procederà ad effettuare almeno il numero minimo deliberato dal Collegio dei Docenti di verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati.

Per favorire l'effettuazione delle prove scritte, quando è necessario e previo impegno alla reciprocità, ogni docente cederà le ore di lezione necessarie.

Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e d'informare il Dirigente delle lezioni private eventualmente impartite.

Ogni docente avrà cura di non indicare ai genitori o ai parenti degli alunni nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni di alunni in difficoltà.

Ogni docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali degli alunni e delle loro famiglie.

Art. 6 - Deliberazioni degli OO.CC.

Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del Dirigente, collaborando alla realizzazione dei "deliberati" collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Ciascun docente agevolerà i colleghi impegnati nella realizzazione dei progetti deliberati dal Collegio dei docenti.

I docenti sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento programmati dal Collegio dei docenti.

L'anno scolastico è diviso in due periodi, salvo diversa deliberazione da parte del Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico.

Le prove orali dovranno essere sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi.

Ai docenti è data la facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione di orario, indicando quella preferita. Resta evidente che la concessione della stessa sarà subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio.

CAPO V – REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

PRINCIPI GENERALI

§ 1 . Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all'interno del Liceo.

§ 2 . Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.

§ 3 . La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile.

§ 4 . Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono sempre essere assunte collegialmente da Organi Collegiali.

§ 5 . Il Liceo si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla scuola solo in casi di gravi o reiterate trasgressioni alle norme previste dal presente regolamento.

§ 6 . Nei periodi di eventuale allontanamento, non superiori a 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello

studente nella comunità scolastica. Tali principi generali si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 nonché dal D.L. n. 137 del 01/19/2008 riguardanti lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele. Va inoltre sottolineata l'incidenza che sulla delibera delle seguenti norme esercita l'art.2 della L. n°169 del 30/10/08 che reintroduce in sede di scrutinio il voto di condotta. Così recita l'articolo:

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento decreto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e'effettuata mediante l'attribuzione di un voto espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Tenuto conto di tali disposizioni, viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

Art. 1 - Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

- a. negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, assiduità nella frequenza, presentazione delle giustificazioni, rispetto degli orari, attenzione in classe, compostezza;
- b. disturbo dell'attività didattica;
- c. atteggiamenti ed abbigliamento in contrasto con il decoro proprio dell'Istituzione scolastica;
- d. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d'Istituto;
- e. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
- f. mancanza di rispetto e offesa alla dignità personale dei compagni, del personale che opera nella scuola, dei visitatori, dei docenti e del D.S.;
- g. atti di violenza tanto più gravi se essi comportano lesioni.

Art. 2- Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale, o scritta (o "nota") sul Registro di Classe, cioè richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente e/o censura dei comportamenti contrari al presente regolamento e consegne da svolgere in classe e/o a casa per le infrazioni di cui alla lettera a dell'art.1;
- b. ammonizione verbale, o scritta (o "nota") sul Registro di classe e consegne da svolgere in classe e/o a casa; invio negli uffici direttivi per l'infrazione di cui alla lettera b e c dell'art. 1;
- c. riparazione del danno con ammonizione scritta oppure allontanamento dalla scuola, sempre con riparazione del danno, da uno a tre giorni a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera e dell'art. 1;
- d. ammonizione scritta (o "nota") e/o allontanamento dalla scuola da uno a tre giorni a seconda della gravità per le infrazioni di cui alla lettera d dell'art. 1;
- e. ammonizione scritta (o "nota") o allontanamento dalla comunità scolastica con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, a seconda della gravità, per le infrazioni di cui alla lettera f e g dell'art. 1;

f. attività di collaborazione di un minimo di dieci ore nel corso dell'anno scolastico, all'interno di uno dei laboratori della scuola, o presso le Aule Speciali, o la Biblioteca, sotto la guida dei docenti responsabili di tali ambienti.

g. esclusione dalle attività didattiche che si svolgono al di fuori della scuola (visite e viaggi di istruzione, visioni cinematografiche, spettacoli teatrali, ecc.) per le infrazioni di cui alle lettere d, e, f, g dell'art. 1.

Le sanzioni disciplinari qui riportate e analizzate nel dettaglio nel l' allegato "Quadro riassuntivo delle sanzioni disciplinari" concorrono alla formulazione del voto di condotta. Le trasgressioni gravi al regolamento di cui alle lettere f e g dell'art.1, se reiterate, possono determinare il "5" in condotta e, quindi, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, nel caso in cui l'insufficienza sia attribuita nello Scrutinio Finale.

Art. 3 - Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

a. i docenti e /o il D.S. per le sanzioni di cui alla lettere a, b ed f dell'art. 2;

b. il D.S. per le sanzioni di cui all'art. 2 lettera f.

c. il D.S. ed il Consiglio di classe per le sanzioni di cui alle lettere c, d, e, g dell'art.2;

d. il Consiglio di Istituto per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica nei casi previsti dall'art. 1, comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/07.

Art. 4 - Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni o dalla scuola le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio di classe

Il D.S., qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della suddetta convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il D.S. può, comunque, convocare l'alunno interessato per ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Classe, nella sua forma allargata, che include i docenti, i rappresentanti dei genitori e degli studenti, lo studente destinatario di eventuale sanzione e i suoi genitori, deve essere convocato entro sette giorni (lavorativi) dall'avvenuta infrazione, o da quando se ne viene a conoscenza, e dovrà riunirsi entro gli otto giorni (lavorativi) dalla convocazione.

Art. 6- Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente deve (comunque frequentare la scuola ed) impegnarsi in attività di studio e di ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato. Nel caso di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella scuola.

Art. 7 - Procedimento disciplinare

Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo Collegiale, CdC o CdI, individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:

a) il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente Scolastico. Qualora si tratti di un docente del CdC o di un supplente e per episodi verificatisi nell'ambito delle ore curricolari antimeridiane, può ritenersi sufficiente la relazione circostanziata dell'accaduto effettuata sul registro di classe e la comunicazione verbale dei fatti medesimi al D.S.

- b) il D.S. di norma entro 5 giorni (lavorativi) dall'avvenuta infrazione, o da quando se ne viene a conoscenza, e comunque entro i sette giorni, comunica verbalmente e/o per iscritto, qualora le circostanze lo richiedano, la Contestazione di addebito allo studente maggiorenne o ai genitori / affidatari, se l'allievo è minorenni.
- c) il D.S. convoca con procedimento di urgenza l'Organo Collegiale competente a comminare la sanzione nei tempi stabiliti all'art. 5 del presente regolamento.
- d) lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro, e non oltre, la data fissata per la riunione del C.d.C e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
- e) lo studente ha la facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore;
- f) Il procedimento disciplinare viene attuato in due fasi successive della medesima seduta:
- ♣ Nella prima il Consiglio di Classe nella composizione allargata (o il Consiglio di Istituto, in tutti quei casi che appartengono alle sue competenze) completa la fase istruttoria-testimoniale in presenza dello/degli studente/i coinvolto/i e dei genitori/affidatari, in caso trattasi di alunno/i minore/i;
 - ♣ Nella seconda fase il solo Consiglio di Classe nella composizione ristretta, ovvero nella composizione con i soli docenti, (o il Consiglio di Istituto, in tutti quei casi che appartengono alle sue competenze) definisce la proposta di sanzione e vota la delibera della sanzione stessa.
- g) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
- h) in caso di infrazioni particolarmente gravi il Consiglio di Classe può rimettere al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione. In tal caso il Consiglio di Istituto ha facoltà di rimandare la delibera della sanzione, qualora ve ne sia la necessità per ulteriori approfondimenti, ad una riunione successiva.
- i) Tutti i provvedimenti disciplinari adottati vengono annotati sul registro di classe e comunicati verbalmente allo studente e ai genitori / affidatari se lo studente è minorenni. Nel caso di gravi sanzioni disciplinari, rispondenti ai punti d, e, f, g dell'art. 1, il provvedimento disciplinare viene comunicato per iscritto.
- j) Le sanzioni comminate vengono riportate sul Registro delle Sanzioni, sul Registro Generale dei Voti e sulla pagella;
- k) Nel caso il procedimento disciplinare veda coinvolti studenti rappresentanti di classe (o membri del C. di I.) o figli di genitori rappresentanti di classe (o membri del C. di I.), si provvederà a sostituire gli stessi nel Consiglio di Classe o nel Consiglio di Istituto con membri supplenti, nominati tra i primi dei non eletti.

Art. 8- Organo di garanzia – Impugnazioni - Ricorsi

Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari va rammentato che, in base alla Legge 7 agosto 1990, n.241, il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla suddetta Legge e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Per cui il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 successivamente confermato dal D.P.R. n. 235/2007 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, genitori o studenti, entro quindici giorni (lavorativi) dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno

alla scuola. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori. L'Organo di Garanzia è tenuto a riunirsi e ad esprimersi entro dieci giorni (lavorativi) dalla presentazione del ricorso, confermando o modificando o respingendo la sanzione comminata. Può assumere decisioni se sono presenti almeno tre dei quattro componenti. In caso di assenza del ds l'Organo di Garanzia viene presieduto da uno degli altri membri presenti, su indicazione del ds. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Ogni componente eletta nel Consiglio di Istituto candida al proprio interno i membri (titolare e supplente) dell'organo di garanzia nella prima seduta del C.d.I successiva al rinnovo degli Organi Collegiali.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa dal Dirigente Scolastico al Consiglio di Classe, tramite il diario di classe. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell'alunno.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Per tutte le fasi successive relativamente alle procedure di impugnazione si fa riferimento all'art. 2, comma 3 del D.P.R n. 235/2007 che modifica l'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998:

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento, anche contenute nel presente regolamento.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 - approvato dal CdI il 5-12-2008)

IL GENITORE/AFFIDATARIO ED IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

- Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria
- La direttiva MPI n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità
- La direttiva MPI n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo
- La direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
- Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria
- La direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- La L. n°169 del 30/10/08 che reintroduce a decorrere dall'anno scolastico 2008-09 la votazione sul comportamento degli studenti, come parte integrante della valutazione complessiva dello studente, determinante se inferiore a sei, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
- Il Regolamento di Istituto

PRESO ATTO

che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica;

CONSIDERATO

l'articolo 1 commi 1 e 2 del D.P.R. 249/98:

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

SOTTOSCRIVONO

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA', ispirato ai documenti fondamentali che regolano la vita all'interno della comunità scolastica e finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Le indicazioni in esso contenute rispettano la libertà di insegnamento e il diritto di partecipazione alla vita scolastica di genitori e studenti. Il Liceo si impegna comunque a stimolare la formulazione di proposte da parte di tutti, che possano contribuire concretamente alla programmazione educativa e didattica.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
- rispettare le scelte culturali e religiose degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione al fine di motivare l'allievo all'apprendimento;
- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, ivi comprese le iniziative volte al raggiungimento del successo scolastico (corsi di recupero e di sostegno);
- comunicare alla famiglia, nei colloqui stabiliti dalla scuola, le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali dello studente allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
- favorire un rapporto costruttivo e sereno tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo dello studente.

I GENITORI si impegnano a:

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, in particolare alle riunioni programmate degli organi collegiali, collaborando con i docenti ed il dirigente scolastico;
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, in particolare nello svolgimento dei compiti assegnati;
- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull'andamento scolastico dello studente;
- vigilare sulla costante frequenza delle attività in orario scolastico e dei corsi di recupero/ sostegno in orario extrascolastico;
- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,20);
- vigilare affinché i propri figli frequentino le lezioni e tutte le attività e le iniziative dell'istituto abbigliati in maniera dignitosa e conveniente all'ambiente scolastico, conformemente ai criteri indicati nel Regolamento di disciplina.
- non chiedere uscite anticipate se non in casi di effettiva necessità;
- invitare il proprio figlio a non fare uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le ore di lezione, e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzi dispositivi per riprese non autorizzate e/o lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici (Regolamento di Istituto – Capo II – art.8);
- intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
- tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
- in base al Regolamento di Istituto Capo II – art. 12, indennizzare il Liceo per eventuali danni prodotti dal proprio figlio nell'uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature scolastiche;
- risarcire il danno, in concorso con altri (corresponsabilità del gruppo classe), anche quando l'autore non dovesse essere identificato;
- firmare gli avvisi e le comunicazioni della scuola divulgate tramite circolare agli studenti e restituirli tempestivamente.

LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA si impegna a:

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
- rispettare persone, ambienti e attrezzature evitando di provocare danni a cose, persone, suppellettili ed al patrimonio della scuola;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente e di curare l'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza prescritte dal Regolamento di Istituto, in particolare la puntualità alle lezioni (ore 8,20) ed il rispetto dei divieti del fumo e dell'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007);
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;
- frequentare le lezioni e tutte le attività e le iniziative dell'istituto abbigliato/a in maniera dignitosa e conveniente all'ambiente scolastico, conformemente ai criteri indicati nel Regolamento di Disciplina.
- seguire con attenzione quanto viene insegnato ed intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
- usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera.

DISCIPLINA

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

- le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari;
- nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno;
- il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la seguente procedura di composizione.

- Nel caso sia il Liceo a riscontrare un'inadempienza da parte di uno (o entrambi) gli altri firmatari del presente Patto, procederà col rendere nota tale inosservanza attraverso un avviso in forma orale o scritta. Nel caso siano la famiglia o lo studente a riscontrare un'inadempienza, potranno procedere con un reclamo sia scritto che orale.
- Nel momento in cui l'inadempienza viene accertata, a seguito di opportuna verifica da parte dei contraenti chiamati in causa dall'avviso o dal reclamo, vi è l'obbligo ad intraprendere ogni iniziativa volta a risolvere l'inosservanza emersa.
- Nel caso in cui venga segnalata un'inadempienza, il firmatario del Patto che abbia presentato l'avviso o il reclamo ha diritto ad essere informato sia sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate da parte del ricevente.

In base a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 235/2007, il presente Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento di Istituto.

Roma.....

Firme per accettazione del presente documento

Per la famiglia dell'allieva/o

I GENITORI DELL'ALLIEVA/O:

.....

Per il Liceo Scientifico Statale "F. Enriques"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

.....

L'ALLIEVA/O